

Carlo Curti Gialdino

Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo

SESTA EDIZIONE



Giappichelli

PREMESSA ALLA SESTA EDIZIONE

Questa nuova edizione, resa necessaria dall'esaurimento della precedente tiratura, tiene conto degli sviluppi intervenuti nel settore del diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo tra il luglio 2020 ed il maggio 2022. Un periodo caratterizzato da numerosi accadimenti, talvolta del tutto imprevedibili, che hanno avuto significative ricadute nella prassi.

Il fatto più eclatante, pur se temporalmente recente, è rappresentato dall'aggressione armata perpetrata, il 24 febbraio 2022, dalla Federazione Russa ai danni dell'Ucraina, mediante invasione e occupazione di territori. Gli europei, che vivevano nell'idea che il continente sarebbe vissuto in pace – mito già infranto, nel 1999, nell'ex Jugoslavia – assistono da più di 100 giorni ad una tragica guerra di tipo novecentesco nell'Europa del terzo millennio, che ha messo pure in gioco gli stessi valori della democrazia. Ciò ha consentito, tuttavia, di verificare la rispondenza alla realtà degli istituti concernenti le relazioni diplomatiche nei conflitti armati internazionali.

La correlazione che è stata fatta tra l'invasione russa dell'Ucraina e la rivendicazione territoriale di Pechino su Taiwan ha consigliato di approfondire le relazioni diplomatiche e para diplomatiche della Repubblica di Cina.

Ma anche altri episodi presentano sicuro interesse dal punto di vista del diritto, della prassi, della giurisprudenza e delle vicende diplomatico-consolari. Anzitutto, occorre ricordare che la pandemia da COVID-19 non è certamente stata debellata e ciò ha comportato, per un verso, il radicamento di modalità "virtuali" per le relazioni diplomatiche e, per altro verso, un impegno davvero straordinario per il corpo diplomatico di ogni Paese in tutto il mondo.

In secondo luogo, la decisione dell'amministrazione Trump, del dicembre 2020, dopo la normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Israele, di riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e, quindi, di aprire un posto virtuale consolare (dipendente dall'ambasciata statunitense a Rabat) ha spinto a dedicare un nuovo paragrafo alla questione dell'apertura di uffici consolari nei territori occupati.

In terzo luogo, un altro caso particolarmente enfatizzato dai media ha riguardato la c.d. questione della poltrona d'onore riservata al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, accanto al presidente Rəcəp Tayyip Erdoğan, lasciando la presidente

della Commissione europea, Ursula von der Leyen, distanziata su di un divano, durante la visita ufficiale effettuata dai due leader dell'Unione ad Ankara il 6 aprile 2021. Un caso da manuale nel protocollo di cerimonia, che ha suggerito, a fronte delle inesattezze con le quali è stato presentato questo presunto sgarbo diplomatico, di aggiungere un paragrafo sulle precedenze fra i presidenti delle istituzioni nella rappresentanza internazionale dell'Unione, tematica quest'ultima che pure ha meritato un approfondimento. E, ancora in tema di precedenze, un nuovo paragrafo illustra quelle tra i capi degli uffici consolari in un medesimo Stato e in una stessa circoscrizione.

In quarto luogo, nel quadro dell'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario, quale limite all'esercizio delle funzioni diplomatiche, è stata esaminata la questione della protezione dei dati trattati dalle missioni diplomatiche, alla luce dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679, in vigore dal maggio 2018.

In quinto luogo, va segnalato che tutta la parte sul diritto consolare è stata arricchita, tenendo conto del programma del concorso per collaboratore di amministrazione consolare, tuttora in svolgimento presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Al riguardo sia lecito osservare che gli argomenti proposti per le prove scritte, con riferimento agli "elementi di diritto consolare" e viepiù le domande poste nelle prove orali appaiono sovradimensionati, soprattutto avendo presente la declaratoria dei contenuti professionali dei vincitori, che andranno ad occupare la fascia retributiva iniziale dell'area funzionale II.

Quanto alla giurisprudenza, come noto, la Corte internazionale di giustizia ha emesso, l'11 dicembre 2020, l'attesa sentenza nel caso *Immunités et procédures pénales*, nella causa promossa dalla Guinea Equatoriale nei confronti della Francia, in cui i giudici dell'Aia si sono pronunciati circa il momento in cui e le modalità tramite le quali un immobile acquista lo status di "locale della missione diplomatica". La decisione entrerà sicuramente tra i "grands arrêts" del diritto diplomatico: tuttavia essa, emessa a stretta maggioranza, presenta numerose criticità.

Nel periodo in esame si è registrata altresì la tristissima vicenda in cui ha perso la vita il cons. amb. Luca Attanasio, ambasciatore d'Italia nella Repubblica popolare del Congo, colpito a morte, il 22 febbraio 2021, insieme al carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, che lo accompagnava, nel corso di un tentativo di sequestro a scopo estorsivo, avvenuto a 2500 chilometri da Kinshasa. Sebbene non si tratti del primo diplomatico italiano deceduto di morte violenta durante il servizio, le circostanze in cui è avvenuto il decesso hanno destato profonda emozione nell'opinione pubblica. La Farnesina ha assunto una serie di iniziative volte a ricordare il giovane diplomatico, tra cui spicca, per quanto rileva in questa sede, la promozione postuma, a titolo onorifico, al grado di ambasciatore, della quale si è verificata la rispondenza alle disposizioni del d.P.R. n. 18 del 1967.

Si è dato pure atto, infine, della recentissima riforma francese della carriera diplomatica, realizzata con il decreto interministeriale n. 2022-561 del 16 aprile 2022. La novella ha collocato i “consiglieri degli affari esteri” e i “ministri plenipotenziari”, poco più di 700 persone, in un ruolo ad esaurimento e, contestualmente, ha previsto che, dal 2023, gli ambasciatori di Francia potranno essere scelti, oltre che tra i componenti delle due categorie appena richiamate, pure nell’ambito di una più ampia platea di funzionari pubblici (segnatamente i prefetti, i vice prefetti e gli ispettori delle finanze e degli affari sociali) nonché tra persone provenienti dal settore privato. La riforma inquieta soprattutto i giovani diplomatici, giustamente preoccupati per le prospettive di carriera, tanto che alcuni sindacati del Quai d’Orsay hanno organizzato, il 2 giugno 2022, una giornata di sciopero, che ha un solo precedente, quella per le indennità di sede, proclamata il 1° dicembre 2003.

C.C.G.

Roma, 5 giugno 2022

PARTE PRIMA

*PROFILI DEFINITORI ED EVOLUZIONE STORICA
DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE
E DELLE ISTITUZIONI CONSOLARI*

CAPITOLO I

IL DIRITTO DIPLOMATICO-CONSOLARE NEL QUADRO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Nozione di diritto diplomatico e di diritto consolare. Relazioni diplomatiche e relazioni consolari. – 2. Diritto diplomatico-consolare e diritto internazionale. Il diritto diplomatico non è un sistema autosufficiente. – 3. Diritto diplomatico, varie forme di diplomazia, politica estera e politica internazionale. – 4. Diritto diplomatico-consolare e discipline affini.

1. *Nozione di diritto diplomatico e di diritto consolare. Relazioni diplomatiche e relazioni consolari.*

Con l'espressione *diritto diplomatico* si designa quel settore del diritto internazionale pubblico che concerne la disciplina delle relazioni "diplomatiche" tra i soggetti del diritto internazionale (Stati, altri enti, organizzazioni internazionali, ecc.). Tale disciplina riguarda, essenzialmente: *a*) gli organi delle relazioni internazionali; *b*) le procedure delle relazioni stesse; nonché *c*) le strutture nel quadro delle quali tali relazioni si istituiscono e si svolgono; segnatamente, *e*) l'invio di organi (permanenti o *ad hoc*), che rappresentano i detti soggetti internazionali e che sono incaricati dello svolgimento di relazioni di carattere diplomatico; *f*) le funzioni della missione; *g*) lo *status* (prerogative, privilegi e immunità della missione); *h*) le attività della missione (permanente o speciale), così come *i*) il regime e lo *status* (prerogative, privilegi e immunità) degli agenti diplomatici e del personale non diplomatico della missione.

L'etimologia del termine "*diplomatico*" risale alla voce verbale greca "*δίπλω*", letteralmente "raddoppiare", da cui "*διπλωμα*", che può essere tradotto come "oggetto doppio" o "tavoleta (piegata in due)", da cui il latino neutro "*diploma*", che in latino classico era sia "un permesso ufficiale di utilizzare la posta imperiale" sia un "brevetto, diploma militare", cioè un titolo che accordava ad un veterano dell'armata romana il diritto di città e che era composto da due placchette di bronzo (dittico). In latino medievale il termine "*diploma*" designava, invece, un documento, di regola emesso da un principe, che attribuiva una funzione o un trattamento privilegiato.

Nel significato attuale, il termine è attestato dalla fine del XVIII secolo, in quanto riferito ai membri di una missione permanente e come tale utilizzato dalle Corti europee. Già dal secolo precedente, tuttavia, era impiegato per identificare raccolte di documenti di diritto internazionale pattizio (v. il *Codex Juris Gentium Diplomaticum*, pubblicato da G.W. VON LEIBNIZ nel 1693). L'espressione "*diritto diplomatico*", nel significato odierno, sembra sia stata utilizzata per la prima volta nella seconda metà del XIX secolo da L.E. ALBERTINI nell'opera *Derecho diplomático en sus aplicaciones especiales a las Repúblicas Sud-Americanas*, pubblicata a Parigi nel 1866. La terminologia venne subito seguita in Italia (P. ESPERSON, *Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima, col commento delle disposizioni della legge italiana del 13 maggio 1871 sulle relazioni della Santa Sede colle potenze straniere*, Torino, 1872-1873).

Gli organi preposti alle relazioni fra Stati possono essere distinti in due categorie, a seconda che svolgano attività produttiva di effetti giuridici nell'ordinamento internazionale (conclusione di accordi, notificazioni, proteste, ecc.) ovvero compiano atti produttivi di effetti giuridici di diritto interno (ad es. connessi allo svolgimento di funzioni in materia di stato civile, di successioni ereditarie, di assistenza giudiziaria, di atti notarili, di navigazione marittima e aerea, di assistenza sanitaria, ecc.).

La prima categoria di attività è svolta, per un verso, dagli organi centrali delle relazioni internazionali (Capo dello Stato, Capo del Governo, Ministro degli Affari esteri) sia che operino nella capitale o comunque nel territorio dello Stato sia che svolgano missioni all'estero e, per altro verso, dagli organi operanti all'estero, a titolo permanente (missioni diplomatiche permanenti e agenti diplomatici) o per una durata determinata e per compiti particolari (missioni speciali). Questa categoria di attività è retta dal diritto diplomatico in senso stretto.

La seconda categoria di attività è svolta da organi operanti all'estero, i consoli, ed il settore della scienza giuridica che se ne occupa è il *diritto consolare* o *diritto diplomatico-consolare*, in quanto le procedure per l'istituzione della funzione consolare sono disciplinate dal diritto diplomatico, ma le funzioni specifiche che detti organi compiono non rientrano nel diritto diplomatico in senso stretto. Invero, il diritto consolare costituisce un sistema di norme (internazionali ed interne) organicamente connesso con le norme che disciplinano le relazioni diplomatiche.

Tuttavia, mentre le *relazioni diplomatiche* sono rette dal diritto internazionale sia per quanto attiene il loro stabilimento, il loro sviluppo e la loro estinzione sia per quanto concerne il loro contenuto, e sono di regola produttive di effetti solo nell'ordinamento internazionale, le *relazioni consolari*, pur se disciplinate dal diritto internazionale quanto alle loro vicende (dallo stabilimento all'estinzione), hanno un contenuto che è principalmente di diritto interno e gli atti che sono posti in essere dai consoli producono effetti giuridici nell'ordinamento interno dello Stato ricevente, in quello dello Stato inviante o in entrambi gli ordinamenti.

2. *Diritto diplomatico-consolare e diritto internazionale. Il diritto diplomatico non è un sistema autosufficiente.*

Bibliografia: DOMINICÉ CH., *Répresailles et droit diplomatique*, in *Recht als Prozes und Gefüge. Festschrift für Hans Huber*, Berne, 1981, pp. 541-552; SIMMA B., *Self-Contained Regimes*, in *Netherlands YIL*, 1985, pp. 111-136; HERDEGEN M., *The Abuse of Diplomatic Privileges and Countermeasures not Covered by the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Some Observation in the Light of Recent British Experience*, in *ZaöRV*, 1986, pp. 734-757; DOMINICÉ CH., *Les rapports entre le droit diplomatique et le système des contre-mesures entre États*, in *Diplomazia e storia delle relazioni internazionali. Studi in onore di Enrico Serra*, Milano, 1991, pp. 797-811; BARNHORN L.A.N.M., *Diplomatic Law and Unilateral Remedies*, in *Netherlands YIL*, 1994, pp. 39-81; NOORTMANN M., *Enforcing International Law. From Self-help to Self-contained Regimes*, Abingdon, 2005; SIMMA B., PULKOWSKI D., *Of Planets and the Universe: Self-Contained Regimes in International Law*, in *EJIL*, 2006, pp. 483-529; BUFFARD I., *Une relecture de la théorie des sous-systèmes en droit international*, in *International Law between Universalism and Fragmentation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner*, Leiden-Boston, 2008, pp. 13-40; KLEIN E., *Self-Contained Regime*, in *MPEPIL*, 2013; BARKER J.C., *In Praise of a Self-Contained Regime. Why the Vienna Convention Remains Important Today*, in BEHRENS P. (ed.), *Diplomatic law in the new millennium*, Oxford, 2017, pp. 23-40.

Si è detto che il diritto diplomatico-consolare è un settore della scienza giuridica internazionalistica in quanto la società internazionale entro la quale esso opera, le sue fonti, i suoi concetti di base, gli strumenti dei quali si avvale e le sue garanzie riposano sul diritto internazionale. Invero, il diritto diplomatico-consolare è, per sua intrinseca necessità, internazionale in ragione tanto delle sue fonti formali quanto del corpo sociale dal quale provengono le sue norme.

Molte norme del diritto diplomatico, oltre a fruire dell'usuale garanzia delle norme internazionali (procedure diplomatiche e procedure di autotutela individuale e collettiva), beneficiano delle specifiche garanzie previste in modo diretto ed esclusivo per il detto settore. Anche gli accordi di codificazione del diritto diplomatico stabiliscono delle procedure di garanzia specifiche. Vale la pena di osservare, peraltro, che la portata delle dette garanzie non è uniforme perché dipende dalla disciplina all'uopo apprestata dalle convenzioni di codificazione.

In particolare, la convenzione del 1961 sulle relazioni diplomatiche (CVRD) e la convenzione del 1963 sulle relazioni consolari (CVRC) contemplano un complesso di norme volte a comporre le eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione delle convenzioni stesse. Il sistema non solo prevede le normali procedure diplomatiche (negoziato, buoni uffici, mediazione, conciliazione), ma fa obbligo alle parti della controversia, in caso non intervenga tramite le vie diplomatiche un accordo risolutivo della stessa, di istituire una procedura arbitrale o di proporre ricorso alla Corte internazionale di giustizia. Tuttavia, dato che il detto sistema è consegnato ad alcuni protocolli facoltativi relati-

vi alla composizione obbligatoria delle controversie, nel senso che le parti contraenti delle dette convenzioni non sono tenute a ratificarli unitamente alle medesime convenzioni, ne consegue che il sistema di garanzie è diverso a seconda che la controversia insorga tra parti contraenti dei protocolli (come è il caso dell'Italia) o tra parti che agli stessi siano rimaste estranee (o che abbiano denunciato il protocollo, come hanno fatto gli Stati Uniti il 7 marzo 2005, con riguardo al protocollo relativo alla CVRC e il 12 ottobre 2018, relativamente al protocollo concernente la CVRD).

Un sistema di garanzie meno completo è invece contenuto nella convenzione di New York del 1969 sulle missioni speciali (CMS) e nella convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati presso le organizzazioni internazionali a vocazione universale (CRSOI). È, infatti, soltanto prevista una procedura di conciliazione obbligatoria. L'obbligatorietà non risiede nell'atto che alla stessa pone termine, ma nell'impegno che le parti assumono di sottoporvisi e nell'impossibilità di sottrarsi, qualora l'altra parte abbia deciso di istituirla, dato che il procedimento può concludersi anche *in absentia*.

Alla luce della situazione normativa appena richiamata si è posta la questione – non solo teorica, ma anche non priva di conseguenze pratiche – di sapere se il diritto diplomatico sia o meno un sistema autosufficiente (*self-contained regime*) nell'ambito del diritto internazionale. Secondo una nota definizione (SIMMA B., *Self-Contained Regimes*, in *Netherlands YIL*, 1985, pp. 111-136) l'espressione “sistema autosufficiente” designa una particolare categoria di sottosistemi nell'ambito del diritto internazionale, che contengono un pieno, esaustivo e definitivo insieme di norme secondarie, che esclude l'applicazione delle conseguenze giuridiche internazionali degli atti illeciti codificati dalla Commissione del diritto internazionale (CDI), in specie l'applicazione di contromisure da parte dello Stato offeso.

La questione è sostanzialmente sorta in relazione ad un *obiter dictum* contenuto nella sentenza 24 maggio 1980 della Corte internazionale di giustizia (CIG) nel caso del *Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran*. La Corte dell'Aia, infatti, occupandosi dell'argomento avanzato dal governo iraniano, a cui giudizio l'attività dei diplomatici americani era illecita in quanto riconducibile a casi di spionaggio e, pertanto, aveva potuto giustificare la condotta dell'Iran, lo ritenne infondato a motivo del fatto che “*diplomatic law itself provides the necessary means of defence against, and sanction for, illicit activities by members of diplomatic or consular missions*” (par. 83). Invero, secondo la Corte, non è possibile ricorrere ai rimedi previsti dal diritto internazionale generale quanto alle conseguenze degli atti illeciti, considerato che, al riguardo, la CVRC del 1961 e la CVRC del 1963 contengono uno specifico meccanismo sanzionatorio comprendente, in particolare, la possibilità di dichiarare un agente diplomatico o un funzionario consolare come *persona non grata*.

Cosicché la Corte concluse nel senso che “*the rules of diplomatic law, in short, constitute a self-contained regime which, on the one hand, lays down the receiving*

State's obligations regarding the facilities, privileges and immunities to be accorded to diplomatic missions and, on the other, foresees their possible abuse by members of the mission and specifies the means at the disposal of the receiving State to counter any such abuse. These means are, by their nature, entirely efficacious, for unless the sending State recalls the member of the mission objected to forthwith, the prospect of the almost immediate loss of his privileges and immunities, because of the withdrawal by the receiving State of his recognition as a member of the mission, will in practice compel that person, in his own interest, to depart at once" (par. 86).

La questione dell'autosufficienza del diritto diplomatico è stata successivamente esaminata dalla Commissione del diritto internazionale (CDI) in relazione alla codificazione delle norme sulla responsabilità internazionale degli Stati.

Il Rel. Spec. G. ARANGIO-RUIZ si occupò, in particolare, della possibilità per lo Stato offeso di utilizzare le contromisure rispetto ai regimi autosufficienti e la esclusa sia in astratto sia in concreto (*ILC Yearbook*, 1992, vol. I, p. 76). Per ARANGIO-RUIZ, infatti, il principio di proporzionalità ai sensi del diritto sulla responsabilità degli Stati è criterio del tutto congruo per tener conto delle specificità dei sistemi del diritto internazionale, quali il diritto diplomatico. Conseguentemente, le contromisure possono essere utilizzate soltanto qualora le sanzioni specifiche previste dal sub-sistema si siano dimostrate inefficaci. Diversamente, le condotte poste in essere dallo Stato offeso dovrebbero essere considerate come sproporzionate. In quest'ottica, ARANGIO-RUIZ propose di eliminare la disposizione sulla *lex specialis* contenuta nei progetti presentati dal precedente Rel. Spec. W. RIPAGHEN, che aveva invece concepito il diritto diplomatico come un regime autosufficiente (*ILC Yearbook*, vol. II, Part. 1, 1983, p. 18, par. 97) e di introdurre invece una disposizione volta a proibire specificatamente le contromisure suscettibili di incidere sull'inviolabilità dell'agente diplomatico (v. art. 14 del progetto proposto nel 1995, *ILC, Report on the Work of its Forty-seventh Session, Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 10, A/50/10*, p. 149).

Il commentario al progetto adottato nel 1995 non segue peraltro completamente il suggerimento del Rel. Spec. ARANGIO-RUIZ. Infatti la CDI ritenne che il divieto di rappresaglie deriva sia dal carattere autosufficiente del diritto diplomatico sia dal presunto carattere imperativo di alcune delle sue regole di importanza fondamentale (*ILC, Draft Commentaries to Articles 13 and 14 of Part Two of the Draft Articles*, A/CN.4/L.521).

Il Rel. Spec. J. CRAWFORD e la CDI, d'altro canto, abbandonarono quest'ultima ipotesi. Gli Articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati confermano implicitamente che l'eventuale esclusione delle contromisure nell'ambito del diritto diplomatico va risolta nel quadro della corretta applicazione delle regole generali in materia di responsabilità.

Invero, l'art. 50 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati del 2001, concernente gli obblighi non pregiudicabili da contromisure, distingue esplicitamente tra lo *ius cogens* (par. 1) e gli altri obblighi il cui adempimento può dimostrarsi

utile in caso di conflitti d'interesse (par. 2), quali quelli derivanti da procedure di soluzione delle controversie applicabili nei rapporti con lo Stato responsabile e quelli concernenti il rispetto dell'inviolabilità di agenti, locali, archivi e documenti diplomatici o consolari.

Se l'esenzione dalle contromisure delle immunità diplomatiche risulta prevista per motivi funzionali, nondimeno la CDI non ha basato questa esenzione sul presunto carattere autosufficiente del diritto diplomatico. Pertanto, sotto il profilo logico-sistematico, ragionevole è ritenere che la limitazione delle contromisure prevista all'art. 50, par. 2, vada ricondotta al principio di proporzionalità sancito dall'art. 51. Conseguentemente, le contromisure limitate dall'art. 52 vanno considerate, in linea di massima, come sproporzionate. Questa presunzione, tuttavia, non è assoluta. Essa può essere superata se, in un determinato caso, uno Stato dimostra che i suoi fondamentali interessi sono stati lesi.

Occorre quindi chiedersi se, alla luce delle richiamate regole in materia di responsabilità internazionale degli Stati e dell'*obiter* contenuto nella menzionata sentenza della CIG sul *Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran* (ed in termini analoghi nella decisione della Commissione dei reclami tra Eritrea ed Etiopia, *Ethiopia's Claim*, n. 8 del 2005), il diritto diplomatico preveda o meno clausole di non applicazione delle regole generali in materia di responsabilità internazionale degli Stati e si configuri, pertanto, come un regime autosufficiente.

Ad avviso della dottrina il passaggio citato della CIG non è assolutamente risolutivo della questione. Anzi, deve essere chiarito che, preso alla lettera, va troppo lontano e conduce ad una interpretazione inaccettabile sia delle regole generali della responsabilità internazionale sia del diritto diplomatico.

Invero, al riguardo, si è rilevato (SIMMA B., PULKOWSKI D., *Of Planets and the Universe: Self-Contained Regimes in International Law*, in *EJIL*, 2006, pp. 483-529, spec. pp. 512-515):

a) che la Corte si è occupata soltanto della questione della possibilità di ricorrere alle contromisure da parte dello Stato ricevente la missione diplomatica, cioè l'Iran. Ora, se si concepisce il diritto diplomatico come un regime completamente autosufficiente, il ricorso alle regole della responsabilità internazionale dovrebbe essere escluso anche rispetto allo Stato di invio (Stati Uniti), il che non appare coerente né da un punto di vista logico né sembra necessario nell'ottica della salvaguardia delle relazioni diplomatiche. Non c'è, ad es., alcuna ragione in base alla quale lo Stato di invio non possa adottare delle contromisure (non concernenti il personale diplomatico) qualora lo Stato ricevente non adempia al rispetto delle immunità di cui beneficia il personale diplomatico. Così, nella specie, il diritto internazionale non precludeva agli Stati Uniti di sospendere, a titolo di contromisura, il trattato di amicizia con l'Iran, al fine di indurre l'Iran a liberare gli ostaggi, né di congelare i beni dell'Iran negli Stati Uniti;

È stato osservato (BUFFARD), al riguardo, che la CIG, nella sentenza in questione, non solo non ha escluso l'applicazione di norme secondarie del sistema principale nel diritto delle relazioni diplomatiche, ma, al contrario, ha fatto riferimento anch'essa alla possibilità di far ricorso a tali norme, allorché ha stabilito l'obbligo per l'Iran di riparare il pregiudizio subito dagli Stati Uniti, riservandosi il diritto di regolarne le forme e l'ammontare nel caso in cui le parti non si fossero messe d'accordo. La Corte, inoltre, non ha escluso la possibilità di ricorrere a contromisure asimmetriche. Queste ultime possono essere prospettate in due varianti, a seconda che la contromisura riguardi obblighi del sottosistema delle relazioni diplomatiche (all'ingerenza negli affari interni da parte dello Stato A, lo Stato B può reagire ponendo limitazioni alla libera circolazione degli agenti diplomatici o escludendo l'esenzione dai tributi) ovvero obblighi esterni ad esso (sospensione di un accordo commerciale da parte dello Stato A in risposta ad una violazione della regola dell'inviolabilità diplomatica da parte dello Stato B).

b) inoltre, anche ad ammettere che i diplomatici statunitensi avessero realmente abusato delle loro immunità ed avessero compiuto attività riconducibili allo spionaggio, sarebbe comunque stato necessario far ricorso alle regole generali della responsabilità internazionale relative alle conseguenze dell'illecito. Infatti, la CVRD e la CVRC non contemplano disposizioni in tema di riparazione degli atti illeciti. Qualora l'attività illecita dell'agente diplomatico produca dei danni economicamente valutabili allo Stato ricevente, quest'ultimo, oltre a dichiarare l'agente diplomatico *persona non grata*, è legittimato a chiedere la riparazione della lesione subita;

c) il diritto diplomatico è sempre stato fondato sul concetto di reciprocità. Al tempo della redazione delle CVRD e CVRC la prassi degli Stati e le opinioni degli autori più rappresentativi concordavano sull'idea che la simmetria dei diritti e degli obblighi consentisse reciproche rappresaglie pacifiche (cfr. il commento all'art. 44 del progetto del 1958 della CDI – ora art. 47 CVRD – in *ILC Yearbook*, vol. II, 1958, p. 105, ove si legge che “*it is assumed that the restrictive application in the sending State concerned is in keeping with the strict terms of the rule in question, and within the limits allowed by the rule. Otherwise there is an infringement of the rule and the action of the receiving State becomes an act of reprisal*”). Ed è assai discutibile che, dagli anni '60 ad oggi, il diritto diplomatico sia evoluto in un regime non reciproco, tale da giustificare la categorica esclusione di ogni forma di reazione unilaterale (in questo senso v. l'intervento di P. REUTER, in *Summary Records of the Meetings of the Thirty-sixth Session*, *ILC Yearbook*, vol. I, 1984, p. 264).

Nello stesso senso si è rilevato che “*la Cour n'avait pas d'abord le dessein d'identifier une catégorie normative parfaitement autonome par rapport au droit international, mais au contraire de montrer que les réactions alléguées aux obligations diplomatiques par les agents accrédités dans un pays devaient respecter la tarification légale des mesures de rétorsion, laquelle se suffit à elle-même en raison de l'importance déterminante de la réciprocité des relations qui caractérise, entre autres, les relations diplomatiques*” (DUPUY P.-M., *Sur le maintien ou la disparition de l'unité de l'ordre juridique international*, in *Harmonie et contradictions en droit international, Rencontres internationales de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Colloque des 11-12-13 avril 1996*, Paris, 1996, p. 42).

Inoltre, l'art. 50, par. 2, lett. b), degli Articoli sulla responsabilità degli Stati del 2001 dispone che le contromisure non pregiudicano gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie. Le contromisure vietate sono quelle suscettibili di incidere sulla salute fisica e l'invulnerabilità (inclusa l'immunità giurisdizionale) degli agenti diplomatici, dei locali della missione diplomatica, degli archivi e dei documenti, anche in presenza di conflitto armato (v. BARNHOORN L.A.N.M., *Diplomatic Law and Unilateral Remedies*, in *Netherlands YIL*, 1994, pp. 39-80, a p. 63, ove ritiene che, qualora non si tratti di obblighi di carattere umanitario, lo Stato offeso potrebbe adottare contromisure in caso di una manifesta violazione delle regole sui privilegi e le immunità, ad es., in caso di violazione della norma sulla valigia diplomatica, lo Stato offeso potrebbe applicare una contromisura simmetrica o pure asimmetrica).

Ancora, il ricorso alle contromisure potrebbe rivelarsi necessario qualora lo Stato inviante non richiami l'agente diplomatico dichiarato *persona non grata*, nel caso in cui esso sia trovato in flagranza di reato. E, invero, nel commentario della CDI al progetto di convenzione sulle relazioni diplomatiche del 1958 si legge che l'invulnerabilità diplomatica “*does not exclude [...] either measures of self-defence or, in exceptional circumstances, measures to prevent [l'agente diplomatico] from committing crimes or offences*”. Ipotesi, d'altra parte, che la CIG non ha escluso nella sentenza del 1980, ove ha ipotizzato un breve arresto (*rectius*: fermo di polizia) in caso di reato in flagranza.

Non c'è dunque alcuna valida ragione per ritenere che il diritto diplomatico costituisca un regime autosufficiente. Ciò significa, in particolare, che lo Stato ricevente può adottare contromisure, purché esse siano al di fuori dell'ambito del diritto diplomatico e consolare, in reazione alla violazione di norme del diritto diplomatico e consolare da parte dello Stato di invio (in questo senso, recentemente, D'ASPREMONT J., *Persona non grata*, in *MPEPIL*, 2009).

In conclusione, com'è stato osservato (DOMINICÉ), ciò che si può affermare è che: a) una violazione del diritto diplomatico non autorizza una sospensione delle regole che appartengono al settore del diritto diplomatico, salvo che in una misura limitata per far cessare una situazione illecita, con riguardo a talune facilitazioni o privilegi e sempreché non siano toccate le immunità personali; b) sono escluse, in linea di principio, ma la prassi ha conosciuto significative deviazioni (v. nel caso dell'avvelenamento nel Regno Unito, nel 2018, di Sergej Skripal o, nel 2022, con riguardo all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, v., *infra*, cap. XV, par. 2.) le contromisure che concernono il diritto diplomatico allorché si sia in presenza di una violazione di norme del diritto internazionale appartenenti ad un altro settore; c) uno Stato che sia vittima di una violazione del diritto diplomatico che persista nel tempo, per esercitare una pressione volta a far cessare l'illecito e ottenere riparazione, può ricorrere a contromisure conformi al diritto internazionale in un diverso settore.

3. *Diritto diplomatico, varie forme di diplomazia, politica estera e politica internazionale.*

Bibliografia: ATTINÀ F., *Diplomazia e politica estera*, Milano, 1979; PLISCHKE E., *Diplomacy. Search for its Meaning*, in PLISCHKE E. (ed.), *Modern Diplomacy. The Art and the Artisans*, Washington, 1979, pp. 27-36; ROMANO S., *Diplomazia*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, 1992; DICKMANN R., *Note sulla 'diplomazia parlamentare' italiana*, in *Federalismi.it*, n. 18, 20 settembre 2006, pp. 1-18; CORNAGO N., *Plural Diplomacies. Normative Predicaments and Functional Imperatives*, Leiden, 2013, spec. pp. 7-55.

Sebbene strettamente collegate, la diplomazia e la politica estera sono concetti che vanno tenuti distinti. La *politica estera*, infatti, può essere definita il sistema delle scelte strategiche che, in un determinato momento storico, uno Stato opera al fine di imprimere alle sue relazioni internazionali quel modo di essere che reputa più conforme ai propri interessi, interni ed esterni. Una sorta di politica estera svolgono anche enti internazionali, quali l'Unione europea, che con il Trattato di Lisbona del 2007 si è dotata di un apposito Servizio europeo per l'azione esterna (v., *infra*, cap. XXIII, par. 2).

Diplomazia, invece, è un termine polisenso. Concepita in ampia accezione, essa indica genericamente la condotta delle relazioni internazionali (politica di equilibrio, delle alleanze, egemonica, di neutralità, ecc.).

In senso stretto, invece, la diplomazia può essere intesa come l'attuazione della politica estera da parte di soggetti professionali, quali sono i funzionari diplomatici, che operano dall'amministrazione centrale deputata alle relazioni internazionali dello Stato (Ministero degli Affari esteri) o mediante organi operanti all'estero (missioni diplomatiche presso altri Stati, rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali, missioni speciali, delegazioni presso conferenze internazionali).

Vale la pena di segnalare che, nel presente volume, per indicare il personale diplomatico, nelle sue varie classi e nei diversi gradi in cui consta la carriera nell'amministrazione degli Affari esteri, è utilizzata la forma maschile, ovviamente senza alcuna connotazione sessista, dato che, in ogni Stato, le donne sono da tempo arrivate a ricoprire le posizioni apicali.

Giova ricordare tuttavia che, in Italia, l'accesso delle donne agli impieghi pubblici, compresa la diplomazia e la magistratura, è stato tardivo, essendo stato previsto soltanto dalla L. 9 febbraio 1963, n. 66, cosicché il primo concorso per la carriera diplomatica aperto anche alle donne fu quello del 1964. Conseguentemente, per vedere nominata la prima donna a capo di una missione diplomatica si è dovuto attendere il 1980 e, addirittura, il 2005 per le prime ambasciatrici di grado. Solo dal 5 maggio 2016, poi, una donna è divenuta Segretario generale del Ministero degli Esteri, assumendo quindi la posizione apicale nella carriera alla Farnesina. D'altra parte, non è un caso se, in 75 anni di Repubblica, tra i 45 Ministri degli Esteri si contano solo 3 donne: Susanna Agnelli nel 1995, Emma Bonino nel 2013 e Federica Mogherini nel 2014, che hanno tenuto l'incarico di ministro soltanto per complessivi 33 mesi.

Va constatato, peraltro, che permane una chiara resistenza del maschile o, se si vuole, una renitenza del femminile, per quanto riguarda la denominazione del grado apicale della

carriera, nonostante che la grammatica consenta e l'eguaglianza di genere imponga di usare il suffisso *-trice* (variante femminile di *-tore*). Lo si rileva consultando il sito web del Ministero degli Esteri o quelli delle Ambasciate d'Italia e constatando che, di regola, si continua ad usare il termine "ambasciatore", quasi che l'uso del maschile sia più adatto come genere "non marcato" per definire sia il titolo di chi ricopre una carica sia la carica stessa. Al riguardo, si deve rilevare che "la lingua è il frutto delle sedimentazioni culturali che si sono andate via via stratificando nel corso delle generazioni" (SERIANNI L., *Prima lezione di grammatica*, Roma-Bari, 2006) e che solo il tempo, quindi, correggerà la situazione. Qualche elemento positivo però già si intravede: così, dopo che, nel 2018, per la prima volta, una sala della Farnesina è stata intitolata ad una diplomatica donna, dalla sua XIII edizione (2019) la riunione annuale dei capi missione, è stata opportunamente rinominata "Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici".

Altra avvertenza riguarda l'utilizzazione, per metonimia, del luogo in cui è situata la sede del Ministero degli Esteri o del Dipartimento di Stato per indicare lo stesso: così, a Roma, la Farnesina, a Parigi, il *Quai d'Orsay*, a Washington, *Foggy Bottom*.

La diplomazia condotta dai soggetti professionali delle amministrazioni degli Affari esteri è, dunque, la c.d. *diplomazia classica*, da distinguere dalla *diplomazia diretta*, che si svolge attraverso i contatti personali tra gli organi centrali delle relazioni internazionali (precipuamente Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Affari esteri) e che ha assunto recentemente un grande rilievo, data la sempre più frequente pratica della *diplomazia dei Vertici intergovernativi* (G/7, G/8, G/14, G/20, G/24, Consiglio europeo prima della istituzionalizzazione, *Summit* dei Capi di Stato e di Governo della zona euro, ecc.).

Queste forme di diplomazia vanno tenute distinte: *a)* dalla *diplomazia parlamentare*, locuzione (atecnica, dato che gli organi parlamentari non possono svolgere attività diplomatica in senso stretto, ostandovi sia il diritto internazionale sia l'ordinamento costituzionale nazionale) che indica il complesso delle iniziative di rilievo internazionale che gli organi parlamentari pongono in essere o nelle quali sono coinvolti, quali, in specie, gli incontri interparlamentari, gli osservatori parlamentari a vertici e conferenze internazionali, le conferenze interparlamentari tematiche, le dimensioni parlamentari stabilizzate di iniziative intergovernative, la partecipazione strutturata di parlamentari ad organismi europei ed internazionali (DICKMANN); *b)* dalla *diplomazia delle conferenze internazionali* o *diplomazia congressuale*, locuzione che identifica soprattutto i profili procedurali, organizzativi e protocollari delle conferenze internazionali convocate dagli Stati o dagli organi di enti internazionali istituzionali (questa forma di diplomazia venne anch'essa definita "parlamentare" negli anni '50 del Novecento dall'allora Segretario di Stato statunitense RUSK D., *Parliamentary Diplomacy: Debate v. Negotiations*, in *World Affairs Interpreter*, 1955, p. 121, e, successivamente, venne introdotta nella terminologia del diritto dell'organizzazione internazionale l'anno successivo da JESSUP PH. C. nel suo corso all'Accademia de L'Aia, intitolato, appunto, *Parliamentary diplomacy: an examination of the legal quality of the rules of procedure of organs of the United Nations*); *c)* dalla *paradiplomazia*, intesa come l'insieme di azioni internazionali esercitate dai governi subnazionali (Regioni, *Länder*, *Comunidades Autónomas*, ecc.).

Il diritto diplomatico, comunque, accompagna la diplomazia in ogni sua manifestazione, in quanto ne assicura la correttezza formale e la certezza giuridica, ne definisce gli organi, ne prevede le procedure, ne regola le strutture.

Una definizione di diplomazia figura al par. 91 della sentenza della CIG del 24 maggio 1980 nel caso del *Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran*: "In its Order of 15 December 1979, the Court made a point of stressing that the obligations laid on States by the two Vienna Conventions are of cardinal importance for the maintenance of good relations between States in the interdependent world of today. 'There is no more fundamental prerequisite for the conduct of relations between States', the Court there said, 'than the inviolability of diplomatic envoys and embassies, so that throughout history nations of all creeds and cultures have observed reciprocal obligations for that purpose'. The institution of diplomacy, the Court continued, has proved to be 'an instrument essential for effective co-operation in the international community, and for enabling States, irrespective of their defining constitutional and social systems, to achieve mutual understanding and to resolve their differences by peaceful means'".

Dalla politica estera, come sopra indicata, concettualmente si distingue la *politica internazionale*. Essa, a differenza della prima, non fa capo ad un singolo soggetto (statuale o entificato), ma è piuttosto propria di una pluralità di soggetti che, in un determinato periodo storico, si danno delle direttive politiche comuni, di portata esterna, che indirizzano le rispettive politiche estere, ad es., rispetto ad uno specifico settore geopolitico (Medio Oriente) o ad un settore tematico (diritti umani, esigenze umanitarie, usi militari dell'energia nucleare, tutela ambientale, ecc.).

4. *Diritto diplomatico-consolare e discipline affini.*

Bibliografia: SHARP P., *Diplomatic Theory of International Relations*, Cambridge, 2009; ID., *Diplomacy in International Relations Theory and Other Disciplinary Perspectives*, in KERR P., WISEMAN G. (eds.), *Diplomacy in a Globalizing World. Theories and Practices*, New York-Oxford, 2013, pp. 51-67.

L'azione diplomatica dei soggetti (Stati ed altri enti) nel campo delle relazioni internazionali, oltre ad essere oggetto di studio da parte del diritto internazionale e, segnatamente, del diritto diplomatico-consolare, è investigata anche da altri settori disciplinari, che ne mettono in risalto profili specifici: *politologico* (scienza delle relazioni internazionali o relazioni internazionali); *storico* (storia delle relazioni internazionali, storia dei trattati e politica internazionale, storia della diplomazia), *economico* (economia internazionale), *sociologico* (sociologia delle relazioni internazionali, teoria e politica della diplomazia, sociologia e tecnica della negoziazione, diplomazia e politica nelle relazioni internazionali), *geopolitico* (geografia politica ed economica, geopolitica), ecc.

I fenomeni complessi dell'attuale realtà internazionale richiedono ovviamente

un approccio per definizione interdisciplinare e impongono anche al giurista di tener conto delle suggestioni provenienti dalle indagini di studiosi di discipline diverse. La diplomazia, in ogni caso, si è formata nei millenni e, pertanto, per ben comprendere lo stato attuale del diritto diplomatico-consolare non si può non tener conto, ancorché sinteticamente, dei profili storici della disciplina.

CAPITOLO II

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA DIPLOMAZIA E DEL DIRITTO DIPLOMATICO

SOMMARIO: 1. L'Età antica. – 2. La Grecia e Roma. Bisanzio e l'Impero ottomano. – 3. Il Medio Evo e la diplomazia della Chiesa. – 4. Verso la diplomazia permanente del Quattrocento italiano. – 5. L'Età moderna e l'inizio dello studio della diplomazia sotto gli aspetti giuridici e politologici. – 6. La nascita dei Dicasteri diplomatici. – 7. L'Atto finale di Vienna del 1815 ed il Protocollo di Aquisgrana del 1818. – 8. La diplomazia moderna e contemporanea. – 9. Diplomazia assembleare, diplomazia di conferenza, *Summit Diplomacy*, diplomazia parlamentare. – 10. Diplomazia della distensione, paradiplomazia e diplomazia tra attori non statali. – 11. Diplomazia digitale e diplomazia pubblica. – 12. La “controrivoluzione” della diplomazia sulla scena internazionale all'inizio del terzo millennio. – 13. La pandemia da COVID-19 e le relazioni diplomatiche “virtuali”.

Bibliografia: NYS E., *Le commencement de la diplomatie et le droit d'ambassade, jusqu'à Grotius*, in *RDILC*, 1883, pp. 55-70; 1884, pp. 167-189; HILL D.J., *A History of Diplomacy in the International Development of Europe*, I, *The struggle for universal empire*; II, *The Establishment of Territorial Sovereignty*; III, *The Diplomacy of the Age of Absolutism*, 3 voll., London, 1905-1914; NUMELIN R., *Les origines de la diplomatie*, Paris, 1946; CAGIATI A., *La diplomazia dalle origini al XVII secolo*, Siena, 1947; WECKMANN L., *Les origines des missions diplomatiques permanentes*, in *RGDIP*, 1952, pp. 161-188; VAN DER EESSEN L., *La diplomatie, ses origines et son organisation jusqu'à la fin de l'Ancien Régime*, Bruxelles, 1953; D'AMOA F., *Diplomatici agenti (storia)*, in *Enc. Dir.*, vol. XII, Milano, 1964, pp. 571-581; YOUNG E., *The Development of the Law of Diplomatic Relations*, in *BYIL*, 1964, pp. 141-182; BELLINI E., *Note storiche-giuridiche sull'evoluzione della diplomazia permanente*, Milano, 1968; ANDERSON M.S., *The Rise of Modern Diplomacy*, Harlow, 1993; MARESCA A., *Profili storici delle istituzioni diplomatiche*, Milano, 1994; FRIGO D. (ed.), *Politics and Diplomacy in Early Modern Italy: the Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800*, Cambridge, 2000; BERRIDGE G.R., KEENS-SOPER A., OTTE T.G. (eds.), *Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger*, Basingstocke, 2001; GÓMEZ MAMPASO V., SÁENZ DE SANTA MARÍA B., *Una aproximación a la Historia de las Relaciones Diplomáticas (Texto y documentos)*, Madrid, 2001; WHRIGHT J., *The Ambassadors. From Ancient Greece to Renaissance Europe, the Men Who Introduced the World to Itself*, Orlando-Austin-New York-San Diego-Toronto-London, 2006; BÉLY L., *L'art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVI-XVII siècle*, Paris, 2007; BERRIDGE G.R., *The*

Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays, Basingstocke, 2011; HAMILTON K.A., LANGHORNE R., *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration*, 2^a ed., London, 2011; SIMPSON G., *International Law in Diplomatic History*, in CRAWFORD J., KOSKENNIEMI M. (eds.), *The Cambridge Companion of International Law*, Cambridge, 2012, pp. 25-46; COHEN R., *Diplomacy through the Ages*, in KERR P., WISEMAN G. (eds.), *Diplomacy in a Globalizing World*, New York-Oxford, 2013, pp.15-30; RANA K.S., *The Contemporary Embassy. Paths to Diplomatic Excellence*, Basingstocke, 2013; POTTOMKIN P., *Storia della diplomazia*, 5 voll., Milano, 2016; FEDELE D., *Naissance de la diplomatie moderne (XIII^e-XVII^e siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Baden-Baden, 2017; TRACEY A.S., HENNINGS J. (eds.), *Practices of Diplomacy in the Early Modern World c. 1410-1800*, London-New York, 2017; BUENO E.P., FREIRE M., OLIVEIRA V.A.P., *As origens históricas da diplomacia e a evolução do conceito de proteção diplomática dos nacionais*, in *An. Mex. Der. Int.*, vol. XVII, 2017, pp. 623-649; COOPER R., *The Ambassadors. Thinking about Diplomacy from Machiavelli to Modern Times*, London, 2021.

1. L'Età antica.

Bibliografia: SERGUIEV C., *La diplomatie de l'Antiquité*, in POTTOMKINE M., *Histoire de la Diplomatie*, vol. I, Paris, 1946, pp. 11-74; NUMELIN R., *The Beginning of Diplomacy: A Sociological Study of Intertribal and International Relations*, London, 1950; COHEN R., *On the diplomacy in the ancient near east: The Amarna letters*, in *Dipl. Stat.*, 1996, pp. 245-270; COHEN R., WESTBROOK R. (eds.), *Amarna Diplomacy. The Beginnings of International Relations*, Baltimore, London, 2000; ELGAVISH D., *Diplomatic Immunity Exist in the Ancient Near East?*, in *J. History IL*, 2000, pp. 73-90; BEDERMAN D.J., *International Law in Antiquity*, Cambridge-New York, 2001; COHEN R., *The great tradition: The spread of diplomacy in the ancient world*, in *Dipl. Stat.*, 2001, n. 1, pp. 23-38; LAFONT B., *International Relations in the Ancient Near East: The Birth of a Complete Diplomatic System*, in *Dipl. Stat.*, 2001, n. 1, pp. 39-60; ALTMAN A., *Tracing the Earliest Recorded Concepts of International Law: The Early Dynastic Period in Southern Mesopotamia*, in *J. Hist. IL*, 2004, pp. 153-172; ID., *Tracing the Earliest Recorded Concepts of International Law. The Ded Akkadian and Ur III Periods in Mesopotamia*, in *J. Hist. IL*, 2005, pp. 115-136; SHARLACH T.M., *Diplomacy and the Rituals of Politics at the Ur III Court*, in *J. Cuneiform St.*, 2005, pp. 17-29.

L'incipit del preambolo della CVRD del 1961 ricorda che “*sin dai tempi più lontani i popoli di tutti i paesi riconoscono lo status degli agenti diplomatici*”. In questa trattazione è sufficiente fornire talune indicazioni circa le principali fasi storiche in cui è possibile periodizzare le vicende della diplomazia e del diritto diplomatico.

Nonostante che, secondo la ricostruzione che preferiamo (v. MONACO R., CURTI GIALDINO C., *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, 3^a ed., Torino, 2009, spec. pp. 19-20), le origini dell'ordinamento giuridico internazionale vanno propriamente situate nell'epoca romano-barbarica (cioè all'inizio